SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1903)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ORCIARI, SPANO Roberto, SPANO Ottavio, PANIGAZZI, CASTIGLIONE, SELLITTI, NOCI e BOZZELLO VEROLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1986

Disciplina tributaria delle pensioni privilegiate ordinarie

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge si intende correggere una grave discriminazione che, sotto il profilo del regime fiscale, colpisce i titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

L'articolo 34, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, infatti, esenta nella loro totalità dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione, e le relative indennità accessorie, mentre, relativamente alle pensioni privilegiate ordinarie, circoscrive tale beneficio ai soli assegni connessi.

Appare del tutto evidente la sperequazione nei confronti delle pensioni privilegiate ordinarie: non è dato in alcun modo di comprendere perchè l'esenzione totale sia riconosciuta, ad esempio, al militare che abbia riportato una menomazione fisica dipendente dal servizio prestato in tempo di guerra, e sia invece negata al soggetto che abbia riportato una identica menomazione in servizio in tempo di pace. Sperequazione che risulta ancor più grave, se si considera che le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nazionale per l'assicuzione contro gli infortuni sul lavoro non sono considerate reddito da lavoro dipendente e non concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente da assoggettare all'imposta personale, in quanto aventi natura risarcitoria (circolare ministeriale 29/8/1206 del 31 maggio 1979).

L'interpretazione dell'articolo 34 citato ha aperto un vasto contenzioso tra l'Amministrazione finanziaria ed i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, ed una discussa e forse eccessivamente formalistica decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 151 del 15 luglio 1981), che ha giudicato compatibile con i principi costituzionali due distinti trattamenti, sotto il profilo fiscale, per le pensioni di guerra e le pensioni privilegiate ordinarie, in ragione della diversa « natura » dei due trattamenti, non è volta ad impedire la riproposizione di questioni di legittimità, in relazione all'articolo 3 della Costituzione (cfr. ad esempio l'ordinanza di remissione della Commissione tributaria di II grado di Forlì del 12 gennaio 1984).

Anche il Parlamento in più circostanze ha preso visione della delicata materia, giungendo in particolare alla approvazione, in data 12 aprile 1984, di un ordine del giorno, accolto dal Governo, che impegnava il Governo stesso a predisporre gli opportuni correttivi per una situazione inaccettabile.

Tuttavia il Governo ha sostanzialmente disatteso tale impegno, riproponendo le tesi a suo tempo avanzate in proposito dalla sentenza n. 151 della Corte costituzionale, ma probabilmente condizionato dalla esigenza di contenere i fenomeni di « erosione » fiscale (cfr. la risposta scritta del Ministro del tesoro alla interrogazione n. 4-01436).

Pare peraltro evidente che la tutela delle entrate tributarie non può comportare il sacrificio di palmari esigenze di uguaglianza sostanziale di trattamento dei contribuenti.

Il trattamento economico conseguente ad una invalidità contratta per servizio non può essere ragionevolmente diversificato in ragione del fatto che il titolare sia stato dipendente pubblico o privato, o che abbia servito in tempo di pace o in tempo di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 34, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: « gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie » sono sostituite con le parole: « le pensioni privilegiate ordinarie ».